

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2008, n. 928.

**Modifiche della deliberazione Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 concernente “Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale”.**

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione fra i Popoli di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e l'Assessore all'Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede la classificazione *“come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie”*;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, che prevede la costituzione di *“una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II ...”*, e *“che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”*;

CONSIDERATO che la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) stabilisce all'articolo 4, che *“per le specie elencate nell'Allegato I della stessa direttiva, sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione”*;

CONSIDERATO altresì che la Direttiva “Habitat” prescrive, art. 6, che *“gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali”* coerenti alle esigenze ecologiche dei siti;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, che all'articolo 4 stabilisce che le Regioni, *“sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 ... adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali”* e che *“qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente”*;

VISTO inoltre l'articolo 6 del D.P.R. 357/97 che dispone che gli *“obblighi derivanti dall'articolo 4 si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 *“Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”*, pubblicata nel BURL n. 18 del 29/06/1996;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 *“Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”*, pubblicata nel BURL n. 25 del 10/09/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2007- Suppl. Ordinario n.167, recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che include, per la Regione Lazio, le ZPS individuate con le D.G.R. 2146/1996 e 651/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 *“Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”*, pubblicata nel s.o. n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;

VISTA la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 concernente Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 75, della suddetta legge regionale che stabilisce *“Nelle more della disciplina organica in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche, la Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, definisce con uno o più atti amministrativi generali:*

*a) le misure di conservazione da applicarsi in via transitoria nelle zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE ed individuate dalla Regione, aventi ad oggetto, in particolare, l'attività venatoria, l'immissione di specie animali, la conservazione dei siti riproduttivi e di*

*svernamento, la conservazione degli habitat, compresi quelli forestali, e gli ulteriori divieti e prescrizioni finalizzati alla conservazione degli uccelli selvatici;*

*b) ....”;*

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)" e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del suddetto D.M. 17 ottobre 2007, che stabilisce: "Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", nonché dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 16 maggio 2008 concernente "*Rete europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale*";

VISTI, in particolare:

- il punto 10 della citata delibera, che impegna la Giunta regionale ad effettuare, entro il 31 dicembre 2008, una verifica sull'efficacia e l'applicabilità delle misure individuate al fine di apportare alle medesime eventuali modifiche ed integrazioni, sulla base delle quali effettuare anche un adeguamento della DGR 21 dicembre 2007, n. 1035 relativa a: "Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni. Decreto ministeriale n. 12541/2006 modificato ed integrato dal Decreto ministeriale n. 13286/2007. Applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2008 e rettifica della D.G.R. n. 120/2007"
- il punto 2. *Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali* della sezione "Obblighi" dell'Allegato B alla citata deliberazione, che definisce le misure di conservazione generali valide per tutte le ZPS in relazione alle risorse forestali e ai tagli boschivi;
- il punto 3 *Attività e Interventi*, lettera c) della sezione "Divieti" dell'Allegato B alla citata deliberazione che vieta la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci nelle ZPS, ponendo limiti più restrittivi di quelli stabiliti nel DM 17 ottobre 2007;

CONSIDERATO che sono emerse una serie di osservazioni da parte delle amministrazioni locali e delle diverse associazioni di categoria, in merito alla applicazione delle misure previste al citato punto 2. *Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali*, che lamentano la difficoltà di applicazione delle misure stesse e l'effetto negativo che queste producono sulla gestione economica della risorsa forestale;

CONSIDERATO altresì che per la Misura 224 – Indennità Natura 2000 - del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio (Attuativo Reg. (Ce) N. 1698/05) - volta a compensare i proprietari/gestori di superfici forestali insistenti in ZPS dei mancati guadagni e dei maggiori costi derivanti dagli obblighi e dai vincoli conseguenti all'applicazione delle Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, nonché dalle misure di conservazione di cui alla DGR 363 /2008, sono pervenute a questa Amministrazione solamente 4 istanze a dimostrazione del malcontento dei proprietari/gestori di superfici forestali e del conseguente disinteresse per l'eventuale indennizzo;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007 stabilisce che per le specifiche tipologie di ZPS interessate le Regioni regolamentino tra l'altro:

- le attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime o riprese massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme sui tagli intercalari;
- i tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene i comprensori sciistici appenninici o preappenninici del Lazio, alcune amministrazioni locali hanno manifestato, in incontri ufficiali con l'Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i popoli, l'interesse al completamento dei comprensori medesimi per soddisfare le aspettative maturate nel tempo al fine di garantire uno sviluppo dei territori montani sui quali da tempo si registra un abbandono delle popolazioni locali anche per la cronica mancanza di opportunità di lavoro;

TENUTO CONTO che nelle premesse della direttiva 92/43/CE si afferma che scopo principale della stessa è quello di promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, per contribuire all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole;

RITENUTO opportuno accogliere le richieste avanzate da amministrazioni locali e associazioni di categorie modificando:

1. il punto 2. *Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali*, della sezione "Obblighi", dell'Allegato B alla deliberazione 363/2008, per rendere le misure di più semplice applicazione sul territorio, in particolare relativamente a: rilascio del numero di matricine, provvigioni minime, epoca ed estensione delle tagliate, isole di biodiversità;
2. il punto 3. *Attività e Interventi*, lettera c), della sezione "Divieti", dell'Allegato B alla deliberazione 363/2008, al fine di garantire alcune possibilità di sviluppo socio economico di comprensori altrimenti depressi.

Il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

#### DELIBERA

1. di sostituire il punto 2. *Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali* della sezione "Obblighi" dell'Allegato B alla DGR 363/2008, con il seguente:

#### **"2. Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali**

Le misure di seguito riportate devono essere rispettate:

- nella realizzazione di interventi selvicolturali ordinari relativi alle singole annualità previsti dagli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) approvati prima dell'emanazione della presente Deliberazione e non sottoposti a procedura Valutazione di Incidenza.
- nella progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali straordinari.

Nella elaborazione degli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) è possibile prevedere misure diverse per comprovate motivazioni di natura socio-economica a condizione che venga assicurato il mantenimento in un buono stato di conservazione di specie e habitat di specie di interesse comunitario.

**a) Rilascio di matricine/Isole di biodiversità**

Nei boschi governati a ceduo, al momento dell'esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno).

Inoltre, ad esclusione dei boschi di castagno, è necessario provvedere ad una delle due seguenti misure alternative:

1) rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 delle suddette matricine per ettaro, con età pari ad almeno 2 volte il turno, come definito dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

Il rilascio delle predette matricine va effettuato un'unica volta, ferma restando la necessità di sostituire, alla scadenza del turno successivo, gli eventuali esemplari disseccatisi, caduti a terra o costituenti un comprovato fattore di rischio fitosanitario con nuove matricine aventi le medesime caratteristiche.

2) rilascio di "isole di biodiversità", consistenti in porzioni di bosco da non sottoporre al taglio e destinate all'invecchiamento indefinito.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità, può essere destinato all'invecchiamento indefinito previo intervento di avviamento all'alto fusto; in questa ipotesi, contestualmente al progetto di utilizzazione di fine turno, deve essere presentato un progetto di avviamento all'alto fusto per l'isola/isole di biodiversità.

L'estensione dell'isola di biodiversità deve corrispondere al:

- 3% della superficie territoriale al taglio per i tagli di superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- 2% per le superfici di taglio superiori ai 10 ettari.

La superficie complessivamente destinata a isola di biodiversità può essere individuata in un'unica area ovvero ripartita in nuclei di estensione compresa tra i 500 e i 3.000 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area e interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- b) contenere un numero di matricine di età pari ad almeno 2 volte il turno, proporzionale a quello prescritto dall'art.36 del R.R. n. 7/2005 per ogni ettaro di superficie;
- c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità

idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

Le piante interne alle isole di biodiversità possono concorrere alla determinazione del numero di matricine da rilasciarsi a dote del bosco, fermo restando che il numero delle matricine esterne alle isole di biodiversità non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografia e i dati relativi debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della salvaguardia idrogeologica del territorio e/o della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di incidenza.

#### ***b) Provvigioni minime:***

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente antecedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:

- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia, 220 metri cubi.

In tutti i boschi governati ad alto fusto, nell'ipotesi in cui la provvigione legnosa in piedi antecedentemente all'intervento sia inferiore a quella che è prescritto di rilasciare dalla presente misura, la massa legnosa da rilasciare deve essere almeno pari al 75% della massa presente.

#### ***c) Estensione delle tagliate:***

Due o più aree boscate attigue da sottoporre al taglio, nel caso siano appartenenti alla medesima proprietà e ad unica formazione forestale omogenea per età, struttura e fisionomia, anche se separate da una fascia non inferiore a 20 metri, costituiscono un unico intervento da sottoporre a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui all'art. 19 del Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7."

#### ***d) Epoca delle tagliate***

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito- specifiche approvate.

***e) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:***

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

2. di sostituire il punto 3. *Attività e Interventi*, lettera c), della Sezione "Divieti" dell'Allegato B alla deliberazione 363/2008 con il testo del punto m) dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007, come di seguito riportato:

“realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.